



Istituto Comprensivo Statale di Adro
Scuola dell'Infanzia – Primaria –Secondaria di primo grado
25030 - Adro(Bs) **Via Nigoline 16** Tel.030/7356669



e-mail: bsic835008@istruzione.it
pec: bsic835008@pec.istruzione.it

C.F.82001020179 - C.M. BSIC835008

Sito Internet: www.icadro.gov.it

REGISTRO CONTRATTI N. 763
PROT. MIUR AOOBSIC8350083890 del 29/09/2020

CIG: ZC02E474C0
C.U.U.: UFYOPT

ALLA CORTESE ATT.NE
DOTT.SSA REGHENZI STEFANIA
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva
Via Repubblica,17
25026-Pontevico – BRESCIA
via mail: stefaniareghenzi@gmail.com;

MITTENTE:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ADRO(BS)
25030 ADRO(BS) Via Nigoline,, 16
CODICE FISCALE **82001020179**
TELEFONO **030/7356669**
FAX **030/7356669**
E-MAIL bsic835008@istruzione.it
Bsic835008@pec.istruzione.it

AGLI ATTI E ALL'ALBO DELL'ISTITUTO

INCARICO MEDICO COMPETENTE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DECRETO D. Lgs. 81/2008
IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
BIENNIO 2020/2021 – 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa **FERRANTI Raffaella** nata a Salemi il 24/10/1970 in qualità di Legale Rappresentante di Codesto Istituto C.F. FRRRFL70R64H7000

PREMESSA

la valutazione della Commissione giudicatrice tenutasi il giorno martedì 29(ventinove) del mese di ottobre alle ore 9:00 presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico Reggente con cui sono state valutate le proposte economiche pervenute per il conferimento dell'incarico di Medico competente per l'anno scolastico 2019-2020.

CONFERISCE L'INCARICO

di Medico Competente alla dott.ssa **Reghenzi Stefania** nata a Leno il 20/07/1971 e residente in Via Repubblica,17 a Pontevico(Bs) -C.F. **RGHSFN71L60E526I**, P.IVA **02590640989** la quale si impegna ad ottemperare al servizio di consulenza stabilito nel decreto. Lgs. 81/2008 in materiale della tutela della salute del personale di Codesto istituto per il quale:



1. Il Medico Competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale libretto è conservato con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (stabilito presso lo studio del MC);
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della stessa cartella va conservato, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) richiede al datore di lavoro il massimo rispetto e l'osservanza delle scadenze previste da protocollo sanitario per le visite mediche periodiche (in riferimento all'art. 18, comma 1 D. Lgs. 81/08); qualora tali termini non venissero mantenuti, decadrebbe la nomina e conseguentemente l'obbligo di sorveglianza sanitaria nei confronti della suddetta Azienda;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali fattori di rischio. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato degli stessi ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico in oggetto (art.18, comma 2 D.Lgs. 81/2008).

Il presente contratto decorre dal giorno 01.10.2016 è valido per 1 anno e potrà essere rinnovato per l'anno successivo alle medesime condizioni. L'opzione di rinnovo dovrà essere esercitata entro il 31.08.2017 mediante lettera sottoscritta dal Dirigente scolastico.

La collaborazione del Medico Competente si svolgerà in piena autonomia di organizzazione e di orario, compatibilmente con le esigenze aziendali.

La presente consta di una copia in originale (da consegnare alla Ditta), e per la validità dell'atto entrambe le copie (compresa quella in possesso del MC) devono essere timbrate e firmate dalle parti contraenti.

Si ribadisce ulteriormente che la scadenza delle visite periodiche, corredate da esami strumentali in base ai programmi sanitari stabiliti, viene richiamata dalla Dott.ssa Stefania Reghenzi. La non osservanza della periodicità delle visite e



Istituto Comprensivo Statale di Adro
Scuola dell'Infanzia – Primaria –Secondaria di primo grado
25030 - Adro(Bs) **Via Nigoline 16 Tel.030/7356669**



e-mail: bsic835008@istruzione.it
pec: bsic835008@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.icadro.gov.it

C.F.82001020179 - C.M. BSIC835008

degli accertamenti relativi, entro l'anno di riferimento, comporta implicitamente il decadere della nomina di Medico Competente in corso.

Il MC si impegna a fornire direttamente le prestazioni oggetto del presente contratto.

Qualora per motivi di forza maggiore ciò non potesse avvenire, il Consulente comunicherà tale impossibilità e, qualora richiesto dalla Direzione Aziendale, si adopererà a nominare un Medico sostituto pro tempore.

L'istituto Comprensivo Statale di Adro(BS) si impegna a corrispondere i seguenti emolumenti:

PRESTAZIONE	
Incarico annuale medico competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie (ANNUALE)	€ 180,00(canone annuale)
Visite mediche periodiche di idoneità alla mansione(specificare il luogo di effettuazione) (PER VISITA)	€ 28,00cad.*
Visita oculistica per addetti ai videoterminali (PER VISITA)	€ 25,00cad.*
Spirometria (PER VISITA)	€15,00cad.*
Partecipazione a riunioni periodiche,attività di consulenza,sopralluogo,incontri richiesti all'ASL,alte richieste eccezionali(minimo un ora)	€ 70,00*
Visita suppletiva richiesta su dipendente/dopo più di 60 gg di malattia o altre richieste analoghe	€ 50,00*

* uscite per le visite si ritengono a suo carico

La liquidazione della quota annuale dell'incarico sarà liquidato a 30/60 gg. dall'invio dalla firma del contratto. Tale contratto suscettibile di rinnovo fino a 36 mesi previo comunicazione scritta del Dirigente Scolastico.

IL CONTRAENTE
Dott.ssa REGHENZI Stefania

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa FERRANTI Raffaella

(documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)